

## Domande da email del 21/09/2018

1. E' possibile conoscere la dotazione finanziaria della misura 8 nel dettaglio delle sottomisure, azioni ed interventi?

La dotazione finanziaria del programma di sviluppo rurale, come emerge dal Piano Finanziario dello stesso, è definita per Focus area e misura. Al fine di attuare gli interventi previsti nell'ambito della misura 8, la giunta con proprio atto, stabilisce le disponibilità per attivare i singoli bandi, riservandosi di modificare le risorse finanziarie in relazione alle esigenze che si dovessero manifestare nel corso dell'attuazione.

2. Non è chiara la distinzione fra persone fisiche, loro associazioni e le persone giuridiche di diritto privato e le loro associazioni nella tabella dei criteri di selezione in relazione alle figure individuate con riferimento al paragrafo 2.4 "Beneficiari". Si chiede pertanto, se possibile, una declinazione sinottica della casistica dei beneficiari e relativi punteggi.

L'indicatore relativo al primo criterio indica i soggetti privati. In considerazione delle caratteristiche del richiedente soggetto privato (esempio: persona fisica, ditta individuale, società di persone, società di capitale, associazioni tra soggetti privati) sono attribuibili punti 20.

Qualora il soggetto privato presenta i requisiti sottostanti (ditte boschive, imprese agricole) i singoli punteggi sono sommati fino ad un massimo di 30 punti.

3. Tempistica per conoscere il quadro sanzionatorio; corretta la procedura che vede la chiusura del bando senza conoscere il peso delle possibili infrazioni?

Tenuto conto che le sottomisure 8.6 e 16.8 sono tra loro correlate, tanto da integrarsi e che, per alcune tipologie di intervento gli impegni sono analoghi, si è ritenuto opportuno elaborare le disposizioni contemporaneamente per le due misure.

Si sottolinea che sono già approvate le disposizioni in materia di riduzioni e sanzioni riguardanti gli impegni comuni (come indicato al punto 3.14 del bando) mentre quelle relative agli impegni specifici sono in corso di stesura e saranno rese disponibili nel sito istituzionale della Regione.

Si rammenta che richiedente, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a rispettare gli impegni stabiliti nel bando, indipendentemente dal regime sanzionatorio.

Sussiste l'obbligo di stabilire le disposizioni in materia di riduzioni e sanzioni prima di procedere ad eventuali erogazioni del contributo; si ritiene pertanto che la procedura sia corretta.

4. Si chiede una spiegazione sulla non ammissibilità degli escavatori da parte di società agricole che possono, da statuto, solo fare attività agricola e non attività diverse come quella edile o di noleggio.

Il bando esclude l'acquisto di macchine ed attrezzature per movimenti terra, quali per esempio escavatori, miniescavatori e pale macchine.

Gli escavatori e per analogia, i miniescavatori, potranno essere ammissibili, di norma, alle seguenti condizioni:

- la macchina e la relativa attrezzatura siano dotate di caratteristiche tecniche che consentano lo svolgimento delle fasi di taglio e/o prima lavorazione del legno (secondo la definizione indicata nel bando);
- il mezzo non sia dotato di cingoli in ferro;
- l'investimento dovrà risultare dotato di certificazione di omologazione e conformità alle norme CE vigenti.

5. Ai fini della formazione della graduatoria di merito nel caso delle ditte boschive di cui alla l.r. 28/2001 rientranti nella definizione di PMI può essere assegnato anche il punteggio relativo alla localizzazione territoriale?

Si. Si prende in considerazione la sede operativa.

6. Qual è il massimale dell'investimento ammissibile all'aiuto per la realizzazione di interventi selvicolturali?

Per gli interventi selvicolturali non sono stabiliti massimali di spesa.

7. Nel bando al punto 2.5.1. "Sono ritenute ammissibili al sostegno tutte le spese per gli investimenti di tipo immobiliare quali: la realizzazione/miglioramento di strutture e infrastrutture aziendali"; è finanziabile un impianto fotovoltaico per le esigenze energetiche presso il centro aziendale dove avviene la lavorazione del legname?

La realizzazione di un impianto fotovoltaico, può essere considerato una spesa ammissibile nell'ambito della realizzazione o miglioramento di una struttura, al fine di consentire il funzionamento dell'investimento. L'impianto deve essere necessariamente funzionale al centro di lavorazione del legname. Nel caso in cui si accerti che lo stesso produca energia anche per altri scopi (condizione non auspicabile), il costo potrà essere riconosciuto ammissibile solo qualora sia possibile determinare la spesa attribuibile alla sola struttura ad uso forestale.

8. Per un'azienda agricola con un'importante superficie boschiva di proprietà che lavora e commercializza legna (con trasporto affidato a terzi), è ammissibile l'acquisto di una pesa a ponte aziendale finalizzato ad avere un maggior controllo (con le pesate effettuate in azienda) e ad una riduzione dei costi relativi al trasporto (ovvero si eliminano i costi dei viaggi per raggiungere la pesa pubblica).

Si, purché l'investimento proposto determini l'incremento del valore economico del bosco e/o del valore aggiunto dei prodotti del bosco.

9. Gli interventi selvicolturali previsti a contributo non sono delle utilizzazioni forestali, quindi, la loro esecuzione può essere svolta da qualsiasi ditta boschiva o, invece, occorre rispettare i limiti di operatività, validi per le utilizzazioni forestali, dettati dalle rispettive fasce segnalate sul tesserino di ditta boschiva?

Per utilizzazioni forestali si intendono le attività di abbattimento, lavorazione e trasporto dei prodotti forestali (*Terminologia Forestale, Bernetti*).

Si ritiene che gli interventi non produttivi richiedano in linea generale, rispetto a quelli di produttivi, maggiore professionalità e competenza nella loro esecuzione; tale aspetto assume maggiore importanza in considerazione del fatto che gli interventi della sottomisura sono volti alla valorizzazione delle specie a legno pregiato.

La suddivisione in fasce delle ditte boschive, è indice di graduale capacità professionale ed operativa.

Pertanto, a garanzia del rispetto delle specificità degli interventi previsti dalla sottomisura si ritiene che una ditta boschiva possa operare su estensioni di superficie così come determinate dalla propria fascia di appartenenza.

Si coglie l'occasione di ricordare quanto stabilito dalla normativa regionale (articolo 9 della l.r.28/2001; art. 103, c.3 del R.r. 7/2002) in merito alle ditte boschive aventi sede legale in altre regioni.

10. Il comodato oneroso registrato è un valido titolo di possesso dei terreni?

Si. Si fa espresso rinvio al punto 3.2.4 dell'Avviso.

11. Tenendo conto che generalmente le ditte boschive hanno in dotazione trattrici, camion, verricelli ecc, un investimento non è considerato di sostituzione se:

- il vecchio mezzo ha più di 11 anni ?
- il nuovo mezzo presenta diversità di capacità di lavoro ?
- il nuovo mezzo presenta innovazioni tecnologiche significative es euro 6 al posto di un euro 1, oppure il cassone è ribaltabile e il vecchio mezzo lo aveva fisso ecc?

In merito agli investimenti di sostituzione, si rinvia a quanto stabilito al punto 4.2.12 dell'Avviso.

12. Eventuali premi alla rottamazione dei camion euro 1 sono cumulabili con i contributi previsti dal PSR?

Di norma, non è consentito richiedere, percepire altri contributi, detrazioni ed agevolazioni pubbliche per il medesimo investimento.

13. Sono ammissibili a contributo le trattrici a cingoli con cingoli in gomma?

Si. E' escluso l'acquisto di trattori con cingoli in ferro (punto 4.2.1 del bando).

14. Sono ammissibili interventi selvicolturali che, eccedendo i limiti di prelievo fissati dal regolamento forestale, sarebbero eventualmente oggetto di un futuro progetto speciale e che evidentemente al momento della domanda non sono cantierabili?

Si ritiene che in questa sede, sia più importante chiarire i motivi della non ammissibilità degli interventi che eccedono i limiti di prelievo fissati dalla normativa regionale, piuttosto che le procedure autorizzative (cantierabilità del progetto).

Si ricorda che nell'ambito della sottomisura 8.6 sono ammissibili interventi selvicolturali non produttivi e finalizzati alla valorizzazione delle specie a legno pregiato. Inoltre, si sottolinea che nella realizzazione degli stessi, devono essere garantiti i principi sanciti dalla GFS.

E' quindi evidente che, la finalità degli interventi non è certo quello di massimizzare la quantità di legna prelevata.

#### **Domande pervenute con email del 01/10/2018 (1° gruppo)**

15. Azienda agricola con sede/centro aziendale in comune di Lisciano Niccone e superfici boscate in comune di Passignano sul Trasimeno (Comune limitrofo): qualora l'azienda volesse realizzare una struttura per lo stoccaggio, il primo trattamento del legno e dei prodotti non legnosi, può realizzarlo nel centro aziendale dove da sempre vengono svolte le attività di prima lavorazione? Si precisa che il centro aziendale dista circa 15 km dalle superfici boscate aziendali. Peraltro a ridosso delle aree boscate non ci sarebbe la possibilità di realizzare l'immobile.

Si. Il richiedente deve essere in possesso, fin dalla data di presentazione della domanda, dei terreni e/o immobili sui quali realizzare gli investimenti.

16. Nel caso di acquisto di macchine e attrezzature, i limiti indicati al punto 2.6.1.10 pag 8 del bando, possono essere superati con debita motivazione tecnica (es. dimostrando che in azienda si taglia legna per un quantitativo superiore a tali limiti)?

Trattasi di una condizione di ammissibilità degli investimenti, pertanto sussiste l'obbligo del rispetto dei limiti stabiliti e non possono essere accettate deroghe, seppur debitamente motivate.

17. Nel caso di un bosco con prevalenza di conifere che ha subito nei 3/4 anni precedenti un taglio di diradamento, oltre alla possibilità di eseguire un ulteriore taglio di sementazione, è ammissibile la spesa per l'acquisto e la messa a dimora di piante appartenenti a specie autoctone e/o pregiate al fine di incrementare/potenziare il rinnovamento naturale?

Non è ammissibile alcun intervento di rinfoltimento o sottopiantagione.

#### **Domande email del 01/10/2018 (II° gruppo)**

18. Durante il corso del seminario ho chiesto se i due massimali (5.000 € per i miglioramenti e 1.500 € per i beni mobiliari) fossero indipendenti o collegati, mi spiego: Una ditta con 10 ettari di bosco e fa entrambi i tipi di investimento ha due massimali indipendenti (50.000 per i miglioramenti e 15.000 per i beni mobiliari) o deve comunque fissare il tetto al più alto dei due (nel caso dell'esempio 50.000).

La superficie boscata in possesso del richiedente concorre alla determinazione del massimale stabilito per ciascun investimento. Pertanto i due massimali sono indipendenti.

#### **Domande email del 01/10/2018 (III° gruppo)**

19. Le superfici foto-interpretate come pascoli tara 50%, dal momento che in alcuni casi sono rappresentati da veri e propri boschi cedui con indice di copertura prossimo al 100%, rientrano nel calcolo delle Superfici Boscate?

Si.

20. Le superfici investite ad arboricoltura da legno (es.2080), rientrano nel calcolo delle Superfici Boscate?

Ai fini della determinazione dei massimali di spesa, ove previsti, la superficie investita ad arboricoltura da legno è esclusa, in quanto non costituisce bosco ai sensi della normativa regionale.

Per quanto riguarda la redazione del Piano di gestione forestale, le superficie destinate ad arboricoltura da legno fanno parte della trattazione del piano, insieme alle altre formazioni arboree o arbustive-erbacee.

21. Nel caso in cui il richiedente sia Ditta Boschiva e anche gestore di superfici boscate (vista l'estensione alla camera di commercio), ma che presenta la domanda in qualità di Ditta Boschiva è tenuto alla predisposizione di PGF e/o PPT nel caso detenga superfici superiori rispettivamente a 100 Ha ed a 25 Ha?

Si, qualora trattasi dello stesso soggetto giuridico; infatti la presenza dello strumento di pianificazione è un obbligo stabilito dal Reg. (UE) n. 1305/2013 (art. 21).

#### **Domande raccolte durante incontro tecnico del 27 settembre 2018**

22. Sono previste 2 graduatorie distinte, ovvero una per le ditte boschive e una per i possessori di superfici boscate, in quanto le ditte boschive fermo restando il raggiungimento del punteggio massimo dai criteri di selezione non potendo contare sui punti relativi alla superficie dell'intervento selvicolturale risulterebbero svantaggiate.

La graduatoria è unica. Si evidenzia che gli interventi selvicolturali, generalmente non sono richiesti in tutte le domande di sostegno presentate da titolari di superfici boscate.

23. In merito al criterio di selezione “introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche”, il punteggio può essere acquisito sia per l’acquisto di un trattore forestale, che per l’acquisto di un trattore agricolo con allestimento forestale se di recente introduzione.

Si.

24. Nell’ambito del valore economico del bosco e del valore aggiunto dei prodotti del bosco per giustificare l’acquisto di un trattore, la variazione per risultare positiva deve necessariamente derivare da un aumento del valore dell’assortimento prodotto o può anche derivare da una diminuzione dei costi?

Come illustrato nello schema di relazione tecnica (allegato I.5) l’incremento di valore post investimento deve derivare dalla variazione di almeno uno dei parametri economico – produttivi (esempio: *5. Variazione dei costi di produzione e dei prezzi di vendita del singolo assortimento prodotto*).

25. E’ possibile che la struttura del database del SIAF sia pubblicata, considerando che è un open source?

Il SIAF è open source solo per quanto concerne la compilazione.